



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: TAR Toscana – nrg 1467/2021 – Braccianti Sviluppo S.r.l. c/ Comune di Pisa e altri – Sentenza n. 782/2022 pubblicata il 14/6/2022 - liquidazione spese legali. (22A2021)

Soggetto creditore:

Braccianti Sviluppo S.r.l.

cod. fisc. e p. IVA 02279260505

sede in Vicopisano (Pisa), Via Barsiliana n. 11.

Importo complessivo del debito: € 2.444,00

di cui: €	1.500,00= compensi
€	225,00= spese generali 15%
	69,00= cap 4%
€	<u>650,00= spese esenti</u>
€	2.444,00= totale

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

× art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

□ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

□ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

□ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

- Con ricorso notificato al Comune di Pisa in data 23/11/2021 la società BRACCIANTI SVILUPPO SRL, in persona dell'amministratore legale rappresentante p.t., ricorreva avanti al TAR Toscana contro il Comune di Pisa e nei confronti di Regione Toscana, ARPAT-Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana e altri, per ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 34 del 26.10.2021 del Sindaco del Comune di Pisa e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
- Con sentenza n. 782/2022, pubblicata il 14/6/2022, il TAR Toscana accoglie il ricorso condannando l'Ente e l'A.R.P.A.T., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite oltre accessori di legge.

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- Relazione dell'Avvocatura civica
- sentenza n. 782/2022 TAR Toscana
- progetto di notula

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa data della sottoscrizione digitale

Il Dirigente *ad interim*
Dott. Alessandro Balducci

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO BALDUCCI
Organizzazione: COMUNE DI PISA
Data: 08/02/2023 13:54:02

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'ARPAT, con rapporto 4 ottobre 2021 inoltrato al Comune di Pisa, ha evidenziato che in corrispondenza di un tratto di fognatura posto in terreni (area "ex Vacis") in proprietà dell'impresa Braccianti Sviluppo S.r.l. nella quale si sta svolgendo un intervento edilizio attuativo di un piano di recupero, al fine del riempimento nella posa in opera della condotta fognaria sarebbe stato utilizzato materiale di riporto costituito da rifiuti, che potrebbe rappresentare una fonte di rilascio di contaminazione nelle matrici ambientali. Il Comune quindi, con ordinanza sindacale 26 ottobre 2021, n. 34, ha ordinato, in solido tra loro, all'impresa Braccianti Sviluppo S.r.l. e alla società cooperativa di produzione e lavoro "La Rinascita", subappaltataria per la realizzazione dei sottoservizi relativi all'intervento edilizio in questione, di presentare entro 30 giorni un piano di investigazione preliminare per accertare lo stato delle matrici ambientali a contatto con la fonte primaria di contaminazione, ovvero i limitrofi terreni naturali e le acque freatiche. La motivazione consiste nel fatto che l'Agenzia aveva individuato, a seguito di accertamenti istruttori, quali soggetti obbligati in solido la ditta Società Cooperativa a.r.l. di Produzione e Lavoro La Rinascita e la Ditta Braccianti Sviluppo S.r.l. per l'abbandono dei rifiuti.

L'ordinanza è stata impugnata dall'impresa Braccianti Sviluppo S.r.l. con il ricorso principale, notificato il 23 novembre 2021 e depositato il 24 novembre 2021, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituito il Comune di Pisa, a ministero dell'avv. Giuseppe Toscano, chiedendo la reiezione del ricorso.

Il Comune di Pisa, con successiva ordinanza sindacale 24 febbraio 2022, n. 5, ha poi ordinato all'impresa cooperativa a.r.l. di Produzione e Lavoro La Rinascita e all'impresa Braccianti Sviluppo S.r.l., in solido tra loro, di provvedere entro il 30 settembre 2022 a rimuovere dal tratto di fognatura le sorgenti primarie di contaminazione, individuate nel materiale riciclato utilizzato per il suo rinfiacco, e di presentare entro 60 giorni un cronoprogramma per l'esecuzione degli interventi. Ha inoltre disposto di mantenere attivi, fino al completamento della rimozione, i presidi di monitoraggio.

Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 20 aprile 2022 e depositato il 21 aprile 2022.

All'udienza dell'8 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con sentenza n. 782/2022 il Tar Toscana ha annullato le 2 ordinanze del Comune di Pisa. Il Tar ha ritenuto, infatti, ai sensi dell'art. 192 Codice Ambiente che l'ordine di rimozione può essere legittimamente emanato a carico del proprietario solo a titolo di dolo o di colpa. Nel caso in oggetto, secondo il giudice amministrativo, tale attività non è stata svolta né da Arpat né dal Comune. Essendo viziato il parere dell'Arpat, risulta conseguentemente viziata l'ordinanza impugnata. Il Tar osserva che anche nella seconda ordinanza non è stato fatto tale accertamento.


Con tale motivazione il Tar Toscana ha annullato le 2 ordinanze del Comune di Pisa e ha condannato il Comune di Pisa e l'Arpat, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 3.000 oltre accessori di legge, spese compensate nei confronti della Regione Toscana e del Fallimento della soc. coop. A r.l. di produzione e lavoro "La Rinascita".

Per quanto riguarda l'eventuale impugnazione di tale sentenza davanti al Consiglio di Stato, si osserva che – a giudizio del patrocinatore di causa – con essa non si potrebbero ottenere maggiori effetti rispetto a quelli che potrà produrre il rinnovo dei procedimenti già avviati.

Quanto al pagamento delle spese, come da accordi, saranno divise a metà tra l'Ente e L'ARPAT.

Pubblicato il 14/06/2022

N. 00782/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01467/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Braccianti Sviluppo S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Costanza Chiarelli e Andrea Mazzocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la prima in Firenze, viale Matteotti 70;

contro

il Comune di Pisa in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Toscana, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana-A.R.P.A.T. e Fallimento soc. coop. a r.l. di produzione e lavoro La Rinascita, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza sindacale n. 34 del 26.10.2021 del Sindaco del Comune di Pisa, nella parte in cui è stato ordinato alla società ricorrente, in solido con la Società Cooperativa a. r.l. di Produzione e Lavoro La Rinascita, di provvedere ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, di presentare un adeguato piano di investigazione preliminare finalizzato ad accertare lo stato delle matrici ambientali a contatto con la fonte primaria di contaminazione (terreni naturali limitrofi e acque freatiche) presso l'area ex VACIS – BRACCIANTI SVILUPPO SPA SS 1 Aurelia loc. Porta a Mare –PISA e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi il Rapporto del Dipartimento di Pisa di ARPAT Area Vasta Costa – protocollo n. 2021\75754\323424 del 4 ottobre 2021; la comunicazione del Comune di Pisa avente ad oggetto “Rimozione rifiuti e ripristino stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192 c.3 del D.Lgs. 152/06, su area posta a Pisa, località Porta a Mare, denominata ex VACIS. Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i.” in data 7/10/2021 prot. 101033;

con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 aprile 2022:

- dell'ordinanza sindacale n. 5 del 24.2.2022 del Sindaco del Comune di Pisa, con la quale è stato ordinato alla società ricorrente “Di provvedere, in solido, ai sensi dell'art.192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro il 30 settembre 2022, alla rimozione dal tratto di nuova fognatura delle sorgenti primarie di contaminazione, individuate nel riciclato utilizzato per il rinfianco della fognatura. - Di eseguire l'intervento in stagione di magra (estate) e di concluderlo entro il 30 settembre 2022. - Di predisporre e presentare entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza un dettagliato cronoprogramma di esecuzione degli interventi. - Di mantenere attivi, fino al completamento delle operazioni di rimozione e ripristino, i presidi di monitoraggio che prevedono:

- nuovo campionamento delle acque del PZ3 con prelievo di almeno tre aliquote

rappresentative dell'intero periodo di spurgo, che per il piezometro in oggetto dovrebbe essere di almeno 150 litri. Utilizzando una pompa sommersa con portata di 7 l/min per un tempo totale di spurgo di 20 minuti dovrà essere prelevato ed analizzato un campione dopo 5, 10 e 20 minuti;

- realizzazione del piezometro sostitutivo del piezometro non conforme (PZ2);
 - misure trimestrali dei livelli piezometrici nei quattro piezometri presenti sul sito;
 - campionamento trimestrale con analisi di campo e determinazione dei parametri indicativi dello stato di qualità delle acque sotterranee (vedi protocollo analitico già utilizzato nel precedente campionamento) da effettuarsi sui quattro piezometri di monitoraggio della falda;
- di comunicare agli enti, con almeno 10 giorni lavorativi di preavviso, qualunque operazione di indagine, o campionamento che verrà effettuato sul sito;
- di fornire ad ARPAT e al Comune di Pisa la documentazione completa attestante l'avvenuta realizzazione delle opere previste, le modalità dei monitoraggi da eseguire e la documentazione relativa allo smaltimento/recupero dei materiali non idonei oggetto di rimozione, e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi comprese le note ARPAT in data 18.1.2022, 21.2.2022 e 25.3.2022 e la nota del Comune di Pisa prot. n. 0012430/2022 in data 3.2.2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune del Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. Alessandro Cacciari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (nel seguito: "Agenzia"), con rapporto 4 ottobre 2021 inoltrato al Comune di Pisa, ha

evidenziato che in corrispondenza di un tratto di fognatura posto in terreni (area “ex Vacis”) in proprietà dell’impresa Braccianti Sviluppo S.r.l. nella quale si sta svolgendo un intervento edilizio attuativo di un piano di recupero, al fine del riempimento nella posa in opera della condotta fognaria sarebbe stato utilizzato materiale di riporto costituito da rifiuti, che potrebbe rappresentare una fonte di rilascio di contaminazione nelle matrici ambientali. Il Comune quindi, con ordinanza sindacale 26 ottobre 2021, n. 34, ha ordinato, in solido tra loro, all’impresa Braccianti Sviluppo S.r.l e alla società cooperativa di produzione e lavoro “La Rinascita”, subappaltataria per la realizzazione dei sottoservizi relativi all’intervento edilizio in questione, di presentare entro 30 giorni un piano di investigazione preliminare per accertare lo stato delle matrici ambientali a contatto con la fonte primaria di contaminazione, ovvero i limitrofi terreni naturali e le acque freatiche. La motivazione consiste nel fatto che l’Agenzia aveva individuato, a seguito di accertamenti istruttori, quali soggetti obbligati in solido la ditta Società Cooperativa a.r.l. di Produzione e Lavoro La Rinascita e la Ditta Braccianti Sviluppo S.r.l. per l’abbandono dei rifiuti.

L’ordinanza è stata impugnata dall’impresa Braccianti Sviluppo S.r.l. con il ricorso principale, notificato il 23 novembre 2021 e depositato il 24 novembre 2021, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituito il Comune di Pisa chiedendo la reiezione del ricorso.

2. Il Comune di Pisa, con successiva ordinanza sindacale 24 febbraio 2022, n. 5, ha poi ordinato all’impresa cooperativa a.r.l. di Produzione e Lavoro La Rinascita e all’impresa Braccianti Sviluppo S.r.l., in solido tra loro, di provvedere entro il 30 settembre 2022 a rimuovere dal tratto di fognatura le sorgenti primarie di contaminazione, individuate nel materiale riciclato utilizzato per il suo rinfiacco, e di presentare entro 60 giorni un cronoprogramma per l’esecuzione degli interventi. Ha inoltre disposto di mantenere attivi, fino al completamento della rimozione, i presidi di monitoraggio.

Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti, notificato il

20 aprile 2022 e depositato il 21 aprile 2022.

All'udienza dell'8 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto due ordinanze sindacali emanate per disporre la rimozione di materiali contenenti rifiuti, che sono stati utilizzati per il rinfiacco di una condotta fognaria nell'ambito di un intervento edilizio.

1.1 Con il ricorso principale la ricorrente ricorda di essere proprietaria di residue porzioni dell'area in questione, in forza di conferimento a suo favore di un ramo d'azienda da parte dell'impresa Braccianti Edilizia S.r.l. avvenuto con atto notarile del 29 dicembre 2017. Quest'ultima, in data 8 novembre 2018, ha stipulato un contratto di subappalto con la società cooperativa La Rinascita per realizzare i sottoservizi. Il contratto comprendeva la fornitura e messa in opera di materiali di riempimento che l'appaltatore aveva acquisito.

La ricorrente lamenta, con primo motivo di doglianza, che il Comune non abbia effettuato una valutazione sui documenti e la memoria depositati in sede di intervento procedimentale, limitandosi ad affermare che gli accertamenti istruttori effettuati dall'Agenzia indicherebbero chiaramente essa e la cooperativa La Rinascita come i soggetti obbligati ad effettuare le attività di cui si tratta. Nel rapporto dell'Agenzia non si evincerebbe alcuna motivazione in ordine alla responsabilità di essa ricorrente per la situazione di inquinamento creatasi e l'Agenzia stessa avrebbe precedentemente fornito pareri e dati contrastanti con le ultime analisi; comunque, deduce la ricorrente, ad essa competono solo poteri di natura tecnica e non anche l'individuazione dei profili di responsabilità per accertate violazioni. In realtà nessuna delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento avrebbe effettuato un accertamento delle responsabilità per la situazione di inquinamento rilevata nell'area. La ricorrente lamenta che negli atti di indagine penale, di cui il Comune è in possesso, essa non viene menzionata. La sua individuazione come destinataria del provvedimento impugnato non seguirebbe

dunque ad un accertamento di responsabilità per l'inquinamento ma solamente al fatto di essere proprietaria del terreno in questione. Da ciò deriverebbe l'illegittimità dell'ordinanza impugnata tanto più che essa non aveva più disponibilità del fondo fin dal 23 gennaio 2019, come da verbale di consegna lavori alla cooperativa La Rinascita.

Ricorda di avere prodotto documentazione che dimostra come i materiali contenenti sostanze inquinanti fossero stati certificati del produttore quali totalmente idonei all'uso cui erano destinati e che nel corso degli interventi sull'area, ha chiesto all'Agenzia di verificare l'analisi dei campioni di suolo e delle acque di falda effettuate da propri incaricati ottenendo parere di conformità e giudizio positivo il 29 aprile 2019.

Con terzo motivo si duole della brevità del termine concesso per presentare il piano disposto dal Comune.

La difesa comunale replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente.

1.2 Con ricorso per motivi aggiunti é impugnata la successiva ordinanza sindacale n. 5/2022.

Lamenta la ricorrente che non sarebbero state considerate le memorie presentate nel corso dell'intervento procedimentale determinandosi un primo vizio motivazionale del provvedimento. L'ordinanza sarebbe illegittima sotto questo profilo anche poiché trae spunto da quanto affermato nella pregressa ordinanza n. 34/2021 e non sarebbe evidenziato in nessun atto del procedimento alcuna indicazione circa profili di una sua responsabilità per la presenza del rifiuto della fognatura. La ricorrente ricorda poi che ha prodotto documentazione atta a dimostrare che i materiali contenenti sostanze inquinanti fossero stati certificati dal produttore come totalmente idonei all'uso cui erano destinati; rileva la ricorrente che negli atti dell'indagine penale non viene menzionata e queste risultanze, a suo dire, avrebbero dovuto costituire elemento decisivo ai fini dell'azione amministrativa. In ultima analisi, la sua individuazione come destinataria della nuova ordinanza conseguirebbe al solo fatto di essere proprietaria dell'area interessata. Rileva anche

che l'ordinanza sarebbe stata notificata all'impresa La Rinascita, dichiarata fallita nel 2019, presso la sua sede legale in persona del legale rappresentante ma non al curatore fallimentare, che è il soggetto tenuto ad effettuare gli adempimenti di cui all'articolo 192 del d.lgs. n. 152/2006.

Lamenta che avrebbe dimostrato l'assenza di rischi derivanti dalla presenza del materiale di cui si discute e non sarebbe dato comprendere come mai, a fronte delle due soluzioni prospettate dall'Agenzia con nota 18 gennaio 2022, il Comune abbia scelto l'opzione della rimozione del rifiuto con termini oltretutto esigui, quando la prima aveva manifestato disponibilità ad un monitoraggio tramite campionamenti periodici che essa ricorrente aveva accettato.

1.3 La difesa comunale replica alle deduzioni della ricorrente evidenziando, con riferimento al ricorso principale, di avere considerato gli elementi introdotti nel procedimento ritenendoli non rilevanti ai fini dell'emissione dell'atto emanato; che l'ordinanza *principaliter* impugnata è stata emanata in base al rapporto dell'Agenzia in data 4 ottobre 2021 da cui si evincerebbe che la problematica in discussione è ben diversa da quella chiusa con determinazione dirigenziale comunale 11 gennaio 2021, in base al parere della stessa Agenzia 8 luglio 2020 secondo cui non era necessario procedere alla fase di caratterizzazione. Il piano richiesto dal Comune sarebbe stato già redatto e trasmesso, a riprova del fatto che il termine concesso non era palesemente incongruo.

Replica anche alle deduzioni contenute nel ricorso per motivi aggiunti deducendo, in particolare, che mentre lo sviluppo dell'istruttoria avrebbe dimostrato la non necessità di bonificare il sito, sicuramente necessaria sarebbe la rimozione del rifiuto (il "keu") poichè rappresenterebbe l'unica soluzione tecnica atta a garantire gli interessi ambientali tutelati dall'ordinamento. La seconda ordinanza, come la prima, è stata notificata anche al Curatore fallimentare della Cooperativa La Rinascita. Quanto all'asserita esiguità del termine concesso per effettuare gli adempimenti imposti, evidenzia la necessità che l'intervento avvenga nel corso

della stagione estiva.

2. I ricorsi tanto principale che per motivi aggiunti, i quali possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

In tema di abbandono dei rifiuti l'articolo 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 consente di ordinare anche al proprietario del fondo interessato di rimuovere i rifiuti abbandonati a condizione che la violazione sia ad esso imputabile a titolo di dolo o di colpa. L'ordine di rimozione può quindi legittimamente essere emanato, a carico del proprietario (o del titolare di diritti di godimento sull'area), purché accanto all'elemento oggettivo sussista anche quello soggettivo, il quale si dà ove il proprietario non abbia utilizzato la diligenza ordinariamente richiesta al fine di scongiurare l'abbandono dei rifiuti sul suo fondo.

Il principio è largamente applicato dalla giurisprudenza, disponendosi che “prima di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati ed il ripristino dello stato dei luoghi, il Comune deve accertare l'elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al proprietario non responsabile dello sversamento di rifiuti” (C.d.S. V, 3 dicembre 2020 n. 7657; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 11 marzo 2021 n. 635; T.A.R. Toscana II, 28 gennaio 2021 n. 122; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 7 febbraio 2020 n. 114).

Nel caso di specie alcun accertamento in tal senso risulta condotto né dall'Agenzia, né dall'Amministrazione comunale intimata.

L'ordinanza impugnata in via principale si fonda sul parere espresso dall'Agenzia in data 4 ottobre 2021 nel quale si trova una puntuale descrizione della situazione fattuale e, in particolare, degli elementi inquinanti presenti nel fondo, all'esito delle analisi chimiche effettuate su campioni di terreno e tuttavia, al paragrafo finale “proposta provvedimenti”, si propone di emettere un provvedimento ex art. 192, d.lgs. n. 152/2006 nei confronti (anche) dell'odierna ricorrente senza la rappresentazione di alcun elemento atto a evidenziare una sua responsabilità nella causazione dell'abbandono dei rifiuti, addebitabile quantomeno a titolo di colpa. Questo vizio si ripercuote sull'ordinanza sindacale impugnata in via principale, che si basa unicamente su tale parere.

Inoltre a fronte delle osservazioni procedurali presentate dalla ricorrente che pretendono l'assenza di responsabilità nell'abbandono del rifiuto, esprime un giudizio di irrilevanza solo perché l'Agenzia l'aveva identificata quale soggetto (co)obbligato alla rimozione. In tal modo l'ordinanza sindacale ha da un lato recepito il vizio del parere espresso dall'Agenzia medesima e, dall'altro, è incorsa in un proprio vizio procedimentale in quanto non ha dato conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento, come correttamente rappresentato nel ricorso principale.

L'emanazione della seconda ordinanza sindacale non è stata occasione per correggere l'azione amministrativa poiché nemmeno essa dà conto di alcun elemento fattuale da cui possa emergere l'addebitabilità, a titolo di dolo o colpa, dell'abbandono dei rifiuti alla ricorrente. Quest'ordinanza risulta basata sulle note dell'Agenzia in data 18 gennaio 2022 e 21 febbraio 2022, nelle quali detta questione non viene minimamente presa in considerazione.

Questi motivi sono sufficienti a fondare l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, il Comune di Pisa e l'Agenzia sono condannate in solido al loro pagamento nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), cui devono essere aggiunti gli accessori di legge; le spese processuali vengono compensate nei confronti della Regione Toscana e del Fallimento della soc. coop. a r.l. di produzione e lavoro "La Rinascita" che non si sono costituite né sono intervenute nell'emanazione degli atti impugnati.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Pisa e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura

di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti della Regione Toscana e del Fallimento della soc. coop. a r.l. di produzione e lavoro “La Rinascita”.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandro Cacciari

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO

Studio Legale Avv. Andrea Mazzocchi
Via Del Borgetto 23 - 56124 PISA
Tel e fax 050/570085 (2 linee)
e-mail mazzocchi.studiolegale@gmail.com

Comune di Pisa

Oggetto: Spese di soccombenza Tar Toscana R.G. 1467/2021

Dati anagrafici e fiscali percipiente:

BRACCIANTI SVILUPPO SRL, Via Barsiliana n. 11 - Vicopisano (Pisa), C.F.
02279260505

Prenota competenze e funzioni

Spese liquidate in sentenza	3.000,00
Rimborso forfettario 15%	450,00
CPA 4%	138,00
Spese esenti	1.300,00

TOTALE GENERALE	4.888,00
------------------------	-----------------

Pisa, lì 11 ottobre 2022

Il pagamento dovrà avvenire sul seguente c.c. intestato a
Braccianti Sviluppo S.r.l.

IBAN: IT 20W0623071180000063921805